

di, della riscossione delle somme dovute dai soggetti passivi al fine di relazionare lo scrivente circa l'esatta quantificazione di tali importi.

Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere rivolte ai funzionari di seguito individuati nelle persone del dott. Fabio Busellini - funzionario direttivo (tel.: 091/7076571 - fax: 091/7076535 - 091/7076541 - e-mail: fabio.busellini@regione.sicilia.it) e della d.ssa Francesca Sciarratta - dirigente dell'U.O. tributi propri (tel.: 091/7076568 - fax: 091/7076535 - 091/7076541 - e-mail: fsciarratta@regione.sicilia.it).

La presente circolare sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e inserita nel sito internet all'indirizzo <http://www.regione.sicilia.it/bilancio>.

*Il dirigente generale del dipartimento regionale delle finanze e del credito:*  
TAORMINA

(2010.30.2158)083

ASSESSORATO  
DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

CIRCOLARE 30 giugno 2010, n. 5.

**Istruzioni per le operazioni di compilazione, rilascio e restituzione del tesserino regionale di caccia. Stagione venatoria 2010/2011.**

A TUTTI I COMUNI DELLA SICILIA  
ALLE ASSOCIAZIONI VENATORIE

**DISTRIBUZIONE DEI TESSERINI AI COMUNI**

I tesserini regionali di caccia relativi alla stagione venatoria 2010/2011 saranno consegnati dalle unità operative - Ripartizioni faunistico-venatorie ed ambientali ai comuni della provincia di pertinenza territoriale, a seguito di una specifica richiesta di fabbisogno. Gli addetti comunali incaricati del ritiro rilasceranno una ricevuta in cui risulterà il numero complessivo dei tesserini presi in consegna, con l'indicazione del primo e dell'ultimo numero di serie degli stessi.

Unitamente ai tesserini regionali, ciascuna Ripartizione faunistico-venatoria ed ambientale fornirà ai comuni una quantità di calendari venatori 2010/2011 tascabili pari al numero dei tesserini consegnati, aumentato del 10%.

I comuni consegneranno i calendari venatori tascabili ai cacciatori residenti e a tutti coloro che ne faranno richiesta.

**CONSEGNA AI CACCIATORI**

1 - I tesserini venatori devono essere compilati e consegnati agli interessati da personale avente un rapporto di dipendenza con il comune, in locali a disposizione del comune medesimo.

I tesserini sono rilasciati esclusivamente ai cacciatori residenti nel comune, previo accertamento della residenza.

La residenza dovrà risultare in vigore al momento del rilascio del tesserino e, nel caso di recente trasferimento, il comune di nuova residenza dovrà segnalare l'avvenuto rilascio al comune di provenienza, anche se posto fuori dalla Regione siciliana.

Il personale preposto del comune dovrà specificare nel tesserino regionale, al momento del rilascio, gli Ambiti territoriali di caccia di ammissione risultanti dal-

l'elenco nominativo dei cacciatori trasmesso dalla U.O. - Ripartizione faunistico-venatoria ed ambientale competente per territorio, nonchè gli eventuali Ambiti territoriali di caccia scelti dal cacciatore regionale per l'attività venatoria alla sola selvaggina migratoria, nel numero massimo di quattro, con esclusione dell'A.T.C. PA3 (Ustica).

2 - Al momento del rilascio del tesserino venatorio il personale incaricato del comune deve farsi esibire dal cacciatore i seguenti prescritti documenti:

- a) libretto personale di porto di fucile e di licenza di caccia;
- b) attestazione del versamento dei premi e connesse polizze assicurative previste dall'art. 17, comma 7, della legge regionale n. 33/97. Il pagamento del premio assicurativo, secondo le convenzioni stipulate dalle associazioni venatorie con le imprese di assicurazione, deve essere versato dagli associati/assicurati esclusivamente mediante bollettino di c/c postale ovvero bonifico bancario;
- c) attestazione del versamento della tassa di concessione governativa pari a € 168,00 effettuato sul c/c postale n. 8904 intestato a "Agenzia delle entrate - Centro operativo di Pescara - Tasse concessioni governative - Sicilia";
- d) attestazione del versamento dell'addizionale di € 5,16, recante la causale "Art. 24 legge n. 157/92". Tale addizionale deve essere versata sul medesimo c/c postale della tassa di concessione governativa di cui al punto precedente, sommando i due importi (punto "c" + "d") e specificandone a tergo la causale;
- e) attestazione del versamento della tassa di concessione governativa regionale (art. 30, legge regionale 1 settembre 1997, n. 33), pari a € 84,00, per il solo ambito territoriale di caccia di residenza del cacciatore, effettuato sul c/c postale n. 10575900 intestato al "Banco di Sicilia Cassiere della Regione siciliana".

La sezione del/dei suddetto/i bollettino/i di c/c postale recante la dicitura "Attestazione di versamento" dovrà essere trattenuta dall'ufficio del comune all'atto del rilascio del tesserino.

Soltanto nel caso in cui il cacciatore ha ceduto la predetta "Attestazione" ai competenti uffici governativi ai fini del rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia, in sostituzione potrà essere accettata fotocopia del suddetto bollettino di c/c postale recante la dicitura "Ricevuta di versamento".

La validità annuale della tassa di concessione governativa regionale, nell'importo base di € 84,00, decorre dalla data di rilascio del porto d'armi;

- f) attestazione del versamento della tassa di concessione governativa regionale (art. 13, legge regionale n. 7/2001), pari a € 14,28 per ogni ambito territoriale di caccia in cui il cacciatore è stato ammesso oltre quello di residenza, per un massimo di n. 3 (tre) ambiti. Tale è l'importo nel caso di ammissione ad un solo ambito, nel caso di ammissione a due ambiti l'importo è pari a € 28,56, nel caso di ammissione a tre ambiti l'importo è pari a € 42,84;
- g) attestazione del versamento di € 5,16 ad ambito territoriale di caccia, soltanto per i cacciatori che intendono esercitare la caccia alla sola selvaggina migratoria, fino ad un massimo di n. 4 (quattro) ambiti.

Le tasse di cui ai punti "e", "f", e "g" possono essere pagate mediante unico versamento cumulativo, da effettuare sul predetto c/c n. 10575900 intestato al Banco di Sicilia - Cassiere della Regione siciliana, recante rispettivamente le causali: "Tassa di CC.GG. regionale € 84,00", "Tassa ammissione AA.TT.CC. € .....", "Tassa selvaggina migratoria ambito/i scelto/i € .....".

La sezione del bollettino di c/c postale relativa all'attestazione di versamento, dovrà essere trattenuta dall'ufficio del comune all'atto del rilascio del tesserino venatorio.

Si riporta di seguito la tabella esemplificativa dei vari casi di versamenti cumulativi delle tasse indicate ai punti "e", "f" e "g":

Versamenti cumulativi (in €)

Pagamento	Tassa CC.GG.REG.	A.T.C. di ammissione	A.T.C. per la migratoria	Totale
Tassa CC.GG.REG. ....	84,00	-	-	84,00
Tassa CC.GG.REG. + 1 A.T.C. AMM. ....	84,00	14,28	-	98,28
Tassa CC.GG.REG. + 2 A.T.C. AMM. ....	84,00	128,56	-	112,56
Tassa CC.GG.REG. + 3 AMB. AMM. ....	84,00	42,84	-	126,84
Tassa CC.GG.REG. + 1 A.T.C. MIGR. ....	84,00	-	5,16	89,16
Tassa CC.GG.REG. + 2 A.T.C. MIGR. ....	84,00	-	10,32	94,32
Tassa CC.GG.REG. + 3 A.T.C. MIGR. ....	84,00	-	15,48	99,48
Tassa CC.GG.REG. + 4 A.T.C. MIGR. ....	84,00	-	20,64	104,64
Tassa CC.GG.REG. + 1 A.T.C. AMM. + 1 A.T.C. MIGR. ....	84,00	14,28	5,16	103,44
Tassa CC.GG.REG. + 1 A.T.C. AMM. + 2 A.T.C. MIGR. ....	84,00	14,28	10,32	108,60
Tassa CC.GG.REG. + 1 A.T.C. AMM. + 3 A.T.C. MIGR. ....	84,00	14,28	15,48	113,76
Tassa CC.GG.REG. + 1 A.T.C. AMM. + 4 A.T.C. MIGR. ....	84,00	14,28	20,64	118,92
Tassa CC.GG.REG. + 2 A.T.C. AMM. + 1 A.T.C. MIGR. ....	84,00	28,56	5,16	117,72
Tassa CC.GG.REG. + 2 A.T.C. AMM. + 2 A.T.C. MIGR. ....	84,00	28,56	10,32	122,88
Tassa CC.GG.REG. + 2 A.T.C. AMM. + 3 A.T.C. MIGR. ....	84,00	28,56	15,48	128,04
Tassa CC.GG.REG. + 2 A.T.C. AMM. + 4 A.T.C. MIGR. ....	84,00	28,56	20,64	133,20
Tassa CC.GG.REG. + 3 A.T.C. AMM. + 1 A.T.C. MIGR. ....	84,00	42,84	5,16	132,00
Tassa CC.GG.REG. + 3 A.T.C. AMM. + 2 A.T.C. MIGR. ....	84,00	42,84	10,32	137,16
Tassa CC.GG.REG. + 3 A.T.C. AMM. + 3 A.T.C. MIGR. ....	84,00	42,84	15,48	142,32
Tassa CC.GG.REG. + 3 A.T.C. AMM. + 4 A.T.C. MIGR. ....	84,00	42,84	20,64	147,48

3 - Il personale comunale addetto alla consegna deve:

- a) compilare, a macchina o in stampatello con grafia chiara i primi tre fogli del tesserino venatorio, completandoli in ogni loro parte ed in particolare indicando la sigla dell'ambito territoriale di caccia di residenza, la sigla degli ulteriori ambiti territoriali di caccia in cui il cacciatore risulta ammesso, nonché degli eventuali ambiti scelti per la caccia alla sola selvaggina migratoria.

Si precisa a tal proposito che la scelta degli Ambiti territoriali di caccia per la selvaggina migratoria non può avvenire successivamente al ritiro del tesserino;

- b) annullare mediante perforazione, o segnandole con una X, le caselle relative agli amiti territoriali di caccia di ammissione rimaste inutilizzate;
- c) riportare nella corrispondente scheda dell'apposito schedario dei tesserini venatori rilasciati, il numero del tesserino consegnato;
- d) nel caso in cui la tassa di concessione governativa sia prossima alla scadenza o, comunque, scada prima della chiusura della stagione venatoria, gli uffici del comune devono riportare sull'apposito

spazio posto nella copertina del tesserino la data di scadenza. Il cacciatore, al momento del rinnovo, deve recarsi con il tesserino nuovamente al comune che lo ha rilasciato, per la conferma della validità del tesserino stesso.

Il primo foglio del tesserino resta incorporato nel tesserino stesso; il secondo foglio, recante la dicitura "Parte da trasmettere alla Ripartizione faunistica-venatoria ed ambientale competente per territorio" deve essere trasmesso a cura del comune, entro l'11 febbraio 2011; il terzo foglio, recante la dicitura "Parte per il Comune", deve essere conservato agli atti del comune.

Il cacciatore che ha esibito regolare documentazione, al momento di ritirare il tesserino, deve sottoscrivere la dichiarazione presente nel retro dei fogli del tesserino destinati al comune ed alla ripartizione faunistico-venatoria ed ambientale competente per territorio.

#### ALTRI ADEMPIMENTI DEI COMUNI

I comuni devono rimettere entro l'11 febbraio 2011 alla Ripartizione faunistico-venatoria ed ambientale di

rispettiva competenza, il prescritto schedario dei tesserini rilasciati per la stagione venatoria 2010/2011 (anche su supporto informatico, in formato "excel", completo di codice fiscale dei cacciatori) unitamente alle apposite sezioni o riquadri (terzo foglio) dei tesserini rilasciati.

I comuni, inoltre, trasmetteranno entro la suddetta data, alla U.O. - Ripartizione faunistico-venatoria ed ambientale territorialmente competente, la richiesta di fabbisogno di tesserini per la stagione venatoria successiva.

#### ADEMPIMENTI DEI CACCIATORI

In caso di deterioramento o smarrimento del tesserino regionale, il cacciatore potrà richiederne uno nuovo ed il comune rilascerà il tesserino aggiungendo in esso la dicitura "DUPLICATO" in tutte le tre sezioni o riquadri, avendo cura di annotare gli estremi del nuovo tesserino rilasciato sulla corrispondente scheda del sopraccitato schedario.

Il tesserino deteriorato dovrà essere riconsegnato al comune che lo conserverà e lo rimetterà alla R.F.V.A. unitamente alla sezione o riquadro del tesserino duplicato.

In caso di smarrimento il cacciatore dovrà consegnare al comune copia della denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza. La copia della denuncia sarà trasmessa, sempre alla R.F.V.A. unitamente alla sezione del tesserino duplicato.

#### RESTITUZIONE DEI TESSERINI

La restituzione dei tesserini da parte dei cacciatori deve essere effettuata entro il 1° aprile 2011.

Se il cacciatore non consegna il suo tesserino entro i sessanta giorni successivi alla chiusura della stagione venatoria, cioè entro il 1° aprile 2010, è inadempiente e come tale è soggetto ad una sanzione amministrativa (art. 32, legge regionale n. 33/97).

Resta di competenza del comune di residenza il controllo sulla regolare restituzione del tesserino da parte dei cacciatori entro il termine sopra citato.

Al momento della restituzione i comuni devono verificare se l'ultima pagina del tesserino venatorio, relativa al "Riepilogo abbattimenti stagione venatoria 2010/2011" risulta debitamente compilata. Inoltre, gli uffici comunali devono compilare a macchina o in stampatello e con grafia chiara, la pagina del tesserino appositamente predisposta. Nella prima parte, che deve restare incorporata al tesserino, dovrà essere riportata la data di restituzione, con il timbro del comune e la firma leggibile dell'addetto al ritiro. Nella seconda parte, dovrà essere riportato il numero del tesserino, il numero della licenza di caccia, nome e cognome del cacciatore, la data di restituzione, con il timbro del comune e la firma dell'addetto. Quest'ultima parte dovrà essere consegnata al cacciatore quale ricevuta dell'avvenuta restituzione del tesserino venatorio.

Nel caso di restituzione attraverso le associazioni venatorie riconosciute, queste ultime devono rilasciare al cacciatore una dichiarazione attestante l'avvenuta restituzione ai comuni entro la data stabilita.

I comuni hanno l'obbligo di inviare entro il 16 aprile 2011 alle unità operative - Ripartizioni faunistico-venatorie ed ambientali territorialmente competenti, i tesserini che sono stati regolarmente restituiti dai cacciatori.

Si rappresenta ai comuni che un eventuale ritardo nell'invio dei tesserini alle unità operative - Ripartizioni faunistico-venatorie ed ambientali può comportare, a causa della decorrenza dei termini previsti dalla normativa vigente, l'inapplicabilità delle relative sanzioni amministrative ai cacciatori inadempienti e/o ritardatari nella

consegna dei tesserini, con conseguente danno erariale per l'Amministrazione regionale.

Si invitano i comuni e le associazioni venatorie a dare ampia diffusione della presente circolare a tutti coloro che possano esserne interessati.

La presente circolare sarà trasmessa ai comuni per il tramite delle unità operative - Ripartizioni faunistico-venatorie ed ambientali e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito web dell'Assessorato delle risorse agricole e alimentari.

Palermo, 30 giugno 2010.

*Il dirigente generale del dipartimento regionale degli interventi strutturali per l'agricoltura: BARRESI*

(2010.30.2151)020

#### ASSESSORATO DELLA SALUTE

CIRCOLARE 21 luglio 2010, n. 1272.

**Assistenza sanitaria integrativa. Revisione dell'allegato A alla circolare n. 1256 del 23 febbraio 2009, inerente la distribuzione dei presidi ed ausili e materiali sanitari - Adeguamento ai livelli essenziali di assistenza - decreto n. 318/09.**

AI DIRETTORI GENERALI DELLE AZIENDE ASP

Con decreto n. 318/09, in oggetto citato e con la relativa circolare attuativa n. 1256 del 23 febbraio 2009, contenente l'allegato tecnico A, è stata regolamentata l'erogazione, a carico del S.S.R., di alcune prestazioni di assistenza sanitaria integrativa per soggetti con particolari stati patologici severi cronici, inquadrando tali prestazioni nel contesto dei LEA, nel rispetto del DPCM 29 novembre 2001.

In particolare, con i suddetti provvedimenti, sono state definite le modalità di erogazione di prodotti e materiale di medicazione per piaghe da decubito, eczemi secernenti, fistole ed ulcere varicose, nonché prodotti ed integratori iperproteici per pazienti in stato di malnutrizione e prodotti ipoproteici ed apoteici (tipo integratori, latte e bevande) rispettivamente per soggetti affetti da insufficienza renale e da insufficienza renale sottoposti a dialisi, ai fini di una uniformità di accesso ai relativi percorsi di cura.

Sulla base delle risultanze del monitoraggio dei dati relativi alle suddette prestazioni, ad un anno dall'introduzione della nuova regolamentazione, e in esito ai lavori del tavolo tecnico allo scopo istituito con nota dirigenziale del 19 novembre 2009, con la presente si intendono apportare alcune innovazioni alla predetta circolare n. 1256/2009, finalizzate alla ridefinizione dei profili di appropriatezza delle prestazioni in questione, nonché procedere all'aggiornamento e/o revisione dei prodotti di cui all'allegato A alla circolare medesima, in relazione all'evolversi delle evidenze scientifiche nel settore di riferimento, come da indicazioni recate nel documento tecnico e nei relativi allegati (A e B), che ne costituiscono parte integrante.

Ferme restando le disposizioni di cui al decreto n. 318/09 ed alla relativa circolare n. 1256/2009, come integrate dal documento tecnico e dai relativi allegati che si adottano con la presente, si fa obbligo alle SS. LL. di sensibilizzare i medici prescrittori al rispetto degli indirizzi e delle procedure ivi contenute, invitandoli a vigilare sull'adeguatezza della qualità del prodotto dispensato dalle strutture erogatrici (farmacie ed esercizi autorizzati) ai propri assistiti in relazione a quanto prescritto e a comunicare, alle strutture erogatrici stesse, l'eventuale inad-